



BANDO “CITTÀ CHE LEGGE” 2020

“Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura”

Con il presente bando, predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 “Modalità di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all'anno 2020”, di cui alla Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, il **Centro per il libro e la lettura** (d'ora in poi denominato “Centro”) si rivolge ai Comuni che, avendo i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico del dicembre 2019, **hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021**, impegnandosi a promuovere la lettura con continuità, anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura.

Il Decreto Interministeriale, tra le linee di azione da finanziare, prevede: *“l'istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali.”* (Art. 3, comma 1. lettera f).

Il risultato del bando sarà l'individuazione di almeno **nr. 27 progetti “esemplari”** da promuovere e sostenere con il finanziamento economico del Centro allo scopo di creare un ecosistema locale favorevole alla lettura.

Art. 1 - Finalità

Considerate le potenzialità di un'azione integrata che abbia come capofila l'Amministrazione comunale, il presente bando intende promuovere e diffondere l'abitudine alla lettura attraverso un'azione coordinata delle varie strutture presenti sul territorio (biblioteche, librerie, scuole, Asl, etc.), mediante iniziative che sappiano coniugare il valore formativo della lettura con la sua dimensione “ludica” e la sua valenza di strumento di dialogo in grado di favorire lo sviluppo e la coesione sociale.

In particolare il bando si propone di:

- favorire la cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti culturali, istituzioni della formazione superiore, centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed enti di

ricerca per l'attivazione di iniziative di promozione della lettura nei territori, valorizzando e promuovendo inoltre le buone pratiche di promozione della lettura con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione;

- sostenere iniziative di promozione del libro e della lettura finalizzate al mantenimento, rafforzamento e sviluppo del tessuto sociale, attraverso la costruzione di reti di rapporti che colleghino tutti i soggetti attivi nel territorio, allo scopo di rendere la lettura un'abitudine sociale diffusa e uno strumento di inclusione e partecipazione;
- favorire la costituzione di nuove filiere che includano i diversi attori legati alla diffusione del libro al fine di sperimentare forme innovative nella gestione di attività di promozione della lettura;
- favorire la realizzazione di progetti di promozione del libro e della lettura che coinvolgano, oltre ai luoghi tradizionalmente deputati, anche spazi di scambio e relazione negli ambienti della vita quotidiana, attraverso esperienze che permettano ai libri di entrare nei vari ambiti della socialità (ad esempio in: consultori, studi pediatrici, asili nido, centri sportivi, teatri, centri commerciali, mercati rionali, circoli ricreativi, etc.);
- favorire il coinvolgimento e la sensibilizzazione alla lettura un pubblico quanto più esteso e diversificato, con particolare riguardo all'attivazione o al potenziamento di servizi culturali all'interno delle strutture scolastiche;
- favorire proposte in grado di sensibilizzare alla lettura fasce di età attualmente poco coinvolte nei programmi di promozione, incentivando la cultura dell'integrazione anche in una prospettiva di sostegno alle fasce più deboli dei *no-users*.

Art. 2 - Soggetti beneficiari dei finanziamenti

Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento i Comuni che hanno ottenuto la qualifica di "Città che legge" per il biennio 2020-2021, di cui all'Allegato C. In particolare questo bando è riservato alle Amministrazioni comunali di cui alle seguenti sezioni:

- **sezione 1 – fino a 5.000 abitanti;**
- **sezione 2 – da 5.001 a 15.000 abitanti;**
- **sezione 3 – da 15.001 a 50.000 abitanti;**
- **sezione 4 – da 50.001 a 100.000 abitanti;**
- **sezione 5 – sopra a 100.001 abitanti.**

Ciascun Comune interessato può presentare una sola domanda, individualmente o in rete con altri Comuni, qualificati anch'essi "Città che legge" nel biennio 2020-2021. **In caso di Comuni in rete, il finanziamento ammissibile** per il progetto presentato sarà quello relativo alla sezione corrispondente

alla **somma degli abitanti dei Comuni componenti la rete**. In tal caso, i Comuni coinvolti conferiscono formalmente mandato al Comune Capofila che presenta il progetto in nome e per conto degli altri Comuni, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente con gli altri soggetti e allega, al momento della presentazione della domanda di concessione del finanziamento, copia dell'atto di conferimento del mandato.

La rete dei Comuni dovrà interessare un ambito territoriale preferibilmente limitrofo al fine di non rendere il progetto dispersivo e non coerente con l'idea di rete.

Tutti i Comuni coinvolti **devono obbligatoriamente avere la qualifica di “Città che legge” 2020-2021 e non aver ottenuto finanziamenti – individualmente o in rete – nell’edizione precedente del Bando “Città che legge” 2019.**

Art. 3 - Interventi ammissibili

Sono ammissibili progetti di promozione della lettura che prevedano interventi volti al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, attraverso la collaborazione tra le biblioteche e le altre strutture presenti nel territorio comunale (scuole, istituti educativi e di promozione sociale, associazioni culturali, teatri, librerie, centri sportivi, consultori, circoli ricreativi, terzo settore, etc.), con riferimento anche a:

- iniziative di diffusione dei libri e della lettura attraverso occasioni di apprendimento, confronto e socializzazione;
- apertura in biblioteca di sezioni specifiche dedicate a bambini/ragazzi, con particolare riferimento alle diverse abilità, e/o ad anziani;
- attivazione o incremento dei servizi dedicati a bambini, famiglie, anziani e/o utenti diversamente abili;
- azioni, integrate con le precedenti, volte a raccogliere fondi necessari a sostenere nel tempo programmi e attività di promozione della lettura;
- attività di promozione della lettura nelle scuole anche attraverso la creazione di biblioteche scolastiche o di *bibliopoint*.

Art. 4 - Spese ammissibili

Sono ammissibili e finanziabili solo le spese relative alla realizzazione del progetto, come specificato al punto IV del formulario allegato (Allegato A – Formulario di presentazione).

Non sono ammissibili le spese legate all'ordinaria amministrazione del Comune e tutte quelle non specificatamente riconducibili al progetto presentato. Le spese per il personale dipendente o comunque

interno, formalmente assegnato alla realizzazione delle attività previste, sono ammissibili per missioni, rimborsi spese e straordinari entro il limite massimo consentito del 15% del totale dei costi.

È possibile rendicontare i rimborsi solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

Eventuali volontari non possono essere retribuiti per l'attività svolta.

Il Centro si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda, sia sullo stato e le modalità di attuazione delle attività per le quali il finanziamento è stato richiesto, sia sulla documentazione prodotta in sede di rendicontazione.

Art. 5 - Entità del finanziamento

Il finanziamento ammissibile ammonta a:

- **sezione 1 – € 10.000,00 per i Comuni fino a 5.000 abitanti;**
- **sezione 2 – € 20.000,00 per i Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti;**
- **sezione 3 – € 30.000,00 per i Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti;**
- **sezione 4 – € 50.000,00 per i Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti;**
- **sezione 5 – € 90.000,00 per i Comuni sopra a 100.001 abitanti.**

Il cofinanziamento da parte dell'Amministrazione comunale è volontario e sarà valutato dalla Commissione con un punteggio addizionale, secondo i criteri di cui all'Allegato B - criteri di selezione (punto 8). Il costo complessivo del progetto dovrà essere in linea indicativa pari all'importo finanziato, ovvero superiore in caso di cofinanziamenti da parte dell'Amministrazione comunale e/o di terzi. I 27 progetti saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale come segue:

- **sezione 1 – nr. 8 progetti da finanziare per un importo complessivo di € 80.000,00;**
- **sezione 2 – nr. 7 progetti da finanziare per un importo complessivo di € 140.000,00;**
- **sezione 3 – nr. 5 progetti da finanziare per un importo complessivo di € 150.000,00;**
- **sezione 4 – nr. 5 progetti da finanziare per un importo complessivo di € 250.000,00;**
- **sezione 5 – nr. 2 progetti da finanziare per un importo complessivo di € 180.000,00.**

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € **800.000,00**, imputati, ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021 n. 21, sul Cap.1.03.02.02.005/L “Progetti speciali” del Centro - Esercizio finanziario 2020. Eventuali somme residue¹ potranno essere riassegnate dalla Commissione, in sede dei lavori, nell'ambito dei progetti idonei. A seguito dell'approvazione della graduatoria con determina dirigenziale, in caso di non accettazione, revoca o decadenza dei finanziamenti deliberati, il Centro potrà valutare l'eventuale scorrimento della graduatoria.

¹ Per “somma residua” si intende l'ammontare che potrebbe risultare in avanzo quando, definita la graduatoria dei vincitori dalla Commissione, non tutti i fondi impegnati risultino assegnati nella medesima sezione a causa di richieste di finanziamento inferiori al massimo finanziabile per ciascun progetto o per altra causa motivata dalla Commissione.

Art. 6 - Documenti da presentare

Ciascun Comune, iscritto negli elenchi di cui all'Allegato C (Elenco Città che leggono 2020-2021), può presentare un'unica proposta progettuale secondo le modalità previste dal successivo art. 7. La presentazione di più progetti da parte dello stesso Comune ne comporta l'esclusione.

Il formulario allegato al bando (Allegato A - Formulario di presentazione della proposta progettuale) deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti. Al formulario deve essere allegata copia leggibile e in corso di validità del documento d'identità del sottoscrittore (il Sindaco o il legale rappresentante).

Art. 7 - Procedura di presentazione delle proposte progettuali

I documenti di cui all'art. 6 devono essere trasmessi, **unicamente** in formato PDF, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 18/03/2021 tramite PEC - posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

mbac-c-ll.bandit@mailcert.beniculturali.it e con la seguente dicitura per oggetto: "Bando "Città che legge" 2020 – Proposta progettuale del Comune di (indicare il nome del Comune)".

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti, per i quali fa fede la data di trasmissione attestata dal sistema informatico, è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Rappresenta motivo di esclusione l'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate o l'invio oltre il termine perentorio.

Nell'istanza è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica certificata valido che verrà utilizzato dal Centro, ad ogni effetto di legge, per comunicazioni inerenti il procedimento per la concessione del finanziamento e l'erogazione dello stesso.

È quindi onere di ogni partecipante garantire la funzionalità di tale casella di posta elettronica, comunicando qualsiasi variazione a: mbac-c-ll.bandit@mailcert.beniculturali.it.

Art. 8 - Istruttoria formale e cause di inammissibilità

L'istruttoria delle domande verrà effettuata dal Centro. Saranno dichiarate irricevibili le domande:

- presentate oltre il termine² di cui all'art. 7;
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 2;
- non trasmesse secondo le modalità di cui all'art. 7;

² Al fine di evitare l'esclusione, si raccomanda di controllare, oltre all'accettazione, l'avvenuta consegna della PEC all'indirizzo del destinatario.

- prive della firma del Sindaco o del legale rappresentante del singolo Comune proponente o del Comune Capofila;
- presentate utilizzando un *format* diverso dal formulario di cui all'Allegato A.

Art. 9 - Nomina della Commissione

Le proposte progettuali, ammissibili a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 8, saranno esaminate da una Commissione istituita con determinazione dirigenziale successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La Commissione sarà costituita da 5 membri: il Presidente, due esperti esterni e due rappresentanti delle categorie interessate. Le funzioni di segreteria saranno svolte da personale del Centro.

La Commissione opera come collegio perfetto, pertanto è validamente costituita e può operare con la presenza di almeno 3 membri, tra i quali il Presidente.

Art. 10 - Criteri di valutazione

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti dal punto di vista tecnico-scientifico avendo a disposizione 100 (cento) punti, che potrà assegnare secondo i criteri di cui all'Allegato B - criteri di valutazione - e cioè:

- fino ad un massimo di 25 (venticinque) punti per la qualità, coerenza e completezza del progetto;
- fino ad un massimo di 20 (venti) punti per l'originalità e la innovatività della proposta progettuale;
- fino ad un massimo di 10 (dieci) punti per l'efficacia della proposta progettuale, cioè la capacità di coinvolgere attivamente il pubblico/i lettori;
- fino ad un massimo di 5 (cinque) punti per la capacità di coinvolgimento attivo del pubblico con disabilità;
- fino ad un massimo di 10 (dieci) punti per le proposte progettuali che prevedano uno strumento di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post dell'intero progetto;
- fino ad un massimo di 15 (quindici) punti per la capacità strategica e di "fare rete", creando sinergie e nuove opportunità in relazione al territorio e alle sue caratteristiche, anche attraverso il coinvolgimento di altri attori (centri sportivi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, media partner, etc.);
- fino ad un massimo di 5 (cinque) punti per la capacità di porre in essere azioni di raccolta fondi tese a rendere sostenibile nel tempo le iniziative di promozione della lettura;

- fino ad un massimo di 5 (cinque) punti per il cofinanziamento del progetto da parte dell'Amministrazione comunale.
- fino ad un massimo di 5 (cinque) punti per la presenza della stipula di un Patto locale per la lettura.

La Commissione, qualora lo ritenga opportuno ai fini della valutazione, potrà attribuire dei punteggi intermedi nel rispetto dei massimali previsti per i singoli criteri (ad esclusione dei criteri automatici di valutazione di cui ai punti 8 e 9 dell'Allegato B).

Saranno considerati ammissibili al finanziamento, fermo quanto previsto dagli artt. 3 e 4, i progetti che conseguiranno una valutazione di almeno 60 (sessanta) punti.

All'atto della valutazione, la Commissione indicherà, per ciascuna proposta progettuale, l'eventuale sussistenza di interventi o spese inammissibili, sulla base di quanto indicato agli artt. 3 e 4.

Con apposito atto dirigenziale si approverà, sulla base delle risultanze della valutazione condotta dalla Commissione, la graduatoria delle proposte progettuali valutate, con indicazione del finanziamento assegnato per i progetti primi classificati. La graduatoria sarà pubblicata sui siti istituzionali del Centro, della Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore, del MiBACT e dell'ANCI. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. Con successivo provvedimento, il Centro provvederà all'effettiva concessione dei finanziamenti secondo l'ordine di graduatoria e le modalità previste dal successivo art. 14, assumendo il relativo impegno formale di spesa nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica.

Art. 11 - Informazioni sul procedimento

Informazioni e/o chiarimenti sul procedimento possono essere richiesti, fino a 5 giorni precedenti la data di scadenza del presente bando, attraverso la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: cittachelegge@beniculturali.it. Le risposte a quesiti ricorrenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito del Centro (www.cepell.it) nella sezione dedicata al Bando "Città che legge".

Art. 12 - Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari del finanziamento si impegnano a realizzare le attività previste dal progetto sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Tale responsabilità opera nei confronti dei propri addetti, del Centro e dei terzi. Pertanto, dovranno essere predisposte e attuate tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose interessate dalle attività svolte.

I beneficiari dei finanziamenti si impegnano altresì ad attuare i progetti nel pieno rispetto dei contenuti previsti. Le attività proposte dovranno svolgersi preferibilmente nel territorio del Comune proponente. L'Amministrazione comunale dovrà **provvedere ad apporre i loghi del Centro per il libro e la lettura e di Città che legge** su tutto il materiale progettuale, informativo e pubblicitario, indicando altresì la dicitura: "Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura". Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilità nei vari siti Internet in cui si pubblicherà il progetto realizzato. I loghi sono disponibili sul sito del Centro (www.cepell.it) nella sezione dedicata al progetto "Città che legge".

Il Comune proponente potrà concordare, per motivi di sicurezza, di opportunità, di interesse pubblico o anche semplicemente organizzativi, una rimodulazione del progetto pur nel rispetto delle sue caratteristiche fondamentali. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente approvate dal Centro.

Art. 13 - Tempi di esecuzione

A conclusione dei lavori della Commissione verrà comunicata ufficialmente ai Comuni vincitori la deliberazione del finanziamento che dovrà essere formalmente accettato entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione suddetta.

I progetti dovranno concludersi possibilmente entro un anno a partire dalla data di avvio dei lavori.

Art. 14 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del finanziamento

La liquidazione dei finanziamenti concessi per la realizzazione delle proposte progettuali avverrà secondo le seguenti modalità:

- il 50%, a titolo di acconto, a seguito della **presentazione della "Domanda di acconto"** secondo il format che sarà fornito dal Centro;
- un ulteriore 30%, a metà lavori, **previa approvazione della relazione intermedia di metà lavori con relativa documentazione di rendicontazione finanziaria** che attesti lo stato di avanzamento delle attività svolte;
- il restante 20%, a saldo, **previa presentazione entro 60 giorni dalla conclusione del progetto della seguente documentazione conclusiva** da parte dell'Amministrazione proponente e successiva approvazione da parte dell'Ente finanziatore:
 - a. **relazione illustrativa** dettagliata corredata da opportuna documentazione (foto, dépliant,

articoli di giornale, locandine, rassegne stampa ecc.) a dimostrazione della realizzazione dell'attività svolta;

- b. **rendiconto economico a consuntivo dell'attività svolta** riportante le spese documentabili, sostenute per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il finanziamento, corredato da copia dei documenti giustificativi di spesa per tutte le voci previste nel preventivo economico già allegato in sede di presentazione delle domande (Allegato A "Formulario di presentazione della proposta progettuale"), secondo quanto previsto dall'art. 4;
- c. **testo definitivo e sottoscritto del Patto locale per la lettura;**
- d. **report degli indicatori di risultato raggiunti** (redatto secondo il format che sarà fornito dal Centro).

Nell'ipotesi in cui, nella rendicontazione a consuntivo, l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto ammesso al finanziamento risultasse inferiore alla spesa prevista al momento della presentazione della domanda, il Centro si riserva, in sede di liquidazione, di ridurre proporzionalmente la quota del finanziamento da erogare. Detta riduzione proporzionale sarà parimenti applicata nel caso in cui il soggetto beneficiario del finanziamento non sia in grado di documentare tutta la spesa ammessa a finanziamento.

Art. 15 - Revoca e decadenza del finanziamento

Il finanziamento previsto potrà essere revocato nei seguenti casi:

- mancata accettazione del finanziamento secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 13;
- espressa rinuncia al finanziamento accordato da parte del Comune proponente;
- riscontro di falsità e/o dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata a corredo della proposta progettuale;
- mancata realizzazione delle attività nei tempi previsti, salvo per cause non imputabili all'Amministrazione comunale o modifica del progetto ammesso a finanziamento senza previa richiesta e opportuno accordo con il Centro;
- mancato invio della documentazione di rendicontazione consuntiva entro i termini previsti, cioè entro 60 giorni dalla conclusione delle attività;
- mancata stipula del Patto locale per la lettura, o mancato rinnovo dello stesso³, in sede di richiesta del saldo.

Nel caso in cui una delle prestazioni indicate in preventivo non sia adempiuta secondo quanto previsto, il finanziamento concesso sarà ridotto dell'importo relativo.

³ Qualora la data di stipula del Patto per la lettura fosse superiore ai tre anni.

Inoltre, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto si provvederà alla revoca, totale o parziale, di quanto già erogato con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679 G.D.P.R. e ss.mm. si informa che:

- il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla concessione di finanziamenti;
- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzata e/o manuale;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali.

Art. 17 - Referenti

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è il Centro per il libro e la lettura, con sede in Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 – 00196 Roma.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Centro.

Roma, 1/02/2021

IL DIRETTORE
Angelo Piero Cappello
(Documento firmato digitalmente)